

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Proponente: Herambiente Spa - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4520 del 24/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Modena, Via Caruso n.150 – Proponente: Herambiente Spa – Pratica ARPAE n.13436/2019 – AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 19/04/2019, la società Herambiente Spa, con sede legale a Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4 ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.63863, per ottenere la modifica dell'autorizzazione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi del proprio impianto localizzato a Modena (MO), Via Caruso n.150, all'interno dell'Area polifunzionale denominata "Area 3" di proprietà della stessa Herambiente Spa;

la gestione dell'impianto nella configurazione attuale è legittimata dall'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, con determinazione DET-AMB-2018-3351 del 02/07/2018;

l'Autorizzazione Unica è comprensiva dei titoli abilitativi ambientali necessari all'esercizio dell'attività: Scarichi Idrici, Emissioni in Atmosfera, Rifiuti, Impatto Acustico ed ha validità fino al 02/07/2028;

presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che prevede, in particolare:

- l'attività di trattamento e recupero mediante selezione e pressatura di rifiuti non pericolosi urbani e speciali per un quantitativo massimo annuale pari a 130.000 tonnellate. Le lavorazioni vengono eseguite su tre turni;
- l'impianto occupa una superficie di circa 15.500 mq, di cui 5.800 mq coperti. Le superfici esterne, pari a 7.400 mq, sono adibite a viabilità e stoccaggi dei materiali/rifiuti. Tutte le aree sono pavimentate in cemento armato con esclusione dell'area adibita a viabilità che è pavimentata in asfalto;
- nell'impianto sono gestiti:
 - Rifiuti Urbani (derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche effettuata dai gestori del Servizio pubblico);
 - Rifiuti Speciali non Pericolosi (provenienti da attività produttive artigianali ed industriali);
- il processo prevede la separazione dei rifiuti per tipologia omogenea, con eliminazione delle frazioni estranee per la produzione di un materiale (rifiuto/MPS nel solo caso della carta) con caratteristiche tali da poter essere recuperate nei vari circuiti;
- sono autorizzate quattro linee:
 - Linea (L1) di selezione automatica, posizionata sotto capannone e dotata di lettori ottici (capacità 6 t/h) per il trattamento di rifiuti monomateriali (carta e plastica) e multimateriale;

- Linea (L2) posizionata sotto capannone costituita da una pressa per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovrallo) provenienti da raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulla linea L1 (capacità 10 t/h);
- Linea (L3) di selezione semiautomatica posizionata sotto tettoia adiacente al capannone principale per il trattamento di frazioni secche multi materiale di media/grande pezzatura provenienti dalla raccolta differenziata o dalle frazioni monomateriali a base di carta/cartone, plastica e tessili (capacità 5 t/h);
- Linea (L4) posizionata sotto tettoia adiacente al capannone principale per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovrallo) provenienti dalla raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulle linee L1 e L3;
- il progetto dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, che si è conclusa positivamente con prescrizioni in data 07/08/2008 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 330;
- nel 2014 è stata espletata procedura di verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99 relativamente al progetto di ampliamento dell'impianto. Tale procedura si è conclusa in data 06/05/2014 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 154, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

A seguito dell'incendio verificatosi in data 03/03/2019, l'area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, risulta essere completamente inagibile, conseguentemente la stessa è stata isolata dal resto dello stabilimento con apposita recinzione; per tale area, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, ha sospeso il CPI: tutte le attività svolte sull'area del Fabbricato Selezione 2 e sulle linee ivi presenti sono quindi sospese;



Identificazione area fuori uso a seguito incendio (area campita con tratteggio rosso)

Le attività di gestione e trattamento rifiuti sono quindi ora limitate alla sola area del Fabbricato Selezione 1 e alle aree esterne ad esso adiacenti e non danneggiate dall'incendio. Il processo di selezione può essere svolto sulle due sole linee presenti nel Fabbricato 1: Linea 1 (L1) e Linea 2 (L2).

Considerato che:

il proponente richiede pertanto di modificare la gestione dell'impianto a seguito delle mutate condizioni impiantistiche; prevedendo in particolare:

- la possibilità di effettuare, in aggiunta alle operazioni già autorizzate, la sola messa in riserva R13 (non vincolata al successivo trattamento R12) per i rifiuti multimateriali ed ingombranti (EER 120117, 150105, 150106, 160122, 160304, 170604, 170802, 170904, 191212, 200307);
- l'inserimento del codice EER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti) nell'elenco dei CER afferenti ai rifiuti plastici trattati in R12 ed R13, in virtù della riclassificazione della plastica da raccolta differenziata mista di cui al DM 25/05/2016;
- la riorganizzazione degli stoccaggi relativi al Fabbricato Selezione 1 e aree attigue secondo le soluzioni presentate nel documento **Elaborato 2 – Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità – 25/03/2019**;
- lo spostamento dell'attuale linea vita.

non viene proposta la modifica della potenzialità dell'impianto, che rimane pari a 130.000 t/anno;

in considerazione del fatto che le modifiche proposte non comportano particolari complessità in relazione alla determinazione da assumere (modifica non sostanziale), la Conferenza dei Servizi è stata indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona con le modalità previste dalla vigente L.241/1990;

la Conferenza dei Servizi non ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica;

si rileva inoltre che lo spostamento della linea vita è previsto all'esterno dell'area impiantistica oggetto della presente istanza e non risulta specificamente legato all'attività dell'impianto stesso: la presente autorizzazione unica non si esprime in merito a questo aspetto;

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, Herambiente Spa, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Bologna. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività;

con la attuale configurazione, la capacità di trattamento effettiva dell'impianto si riduce in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare le linee n.3 e 4; pertanto, i quantitativi massimi trattabili vengono fissati pari a quelli autorizzati nella precedente analoga configurazione (v. step 1 della Determinazione della Provincia di Modena n.359 del 17/09/2014: 96.800 t/anno) e, fino alla messa in esercizio delle nuove linee, le linee n.1 e 2 potranno trattare un massimo di 96.800 t/anno; resta inteso che con la eventuale installazione di nuove linee produttive in sostituzione delle Linee n.3 e 4, aventi caratteristiche compatibili con il progetto già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusa con Deliberazione della Provincia di Modena n.154 del 06/05/2014 e quindi con il conseguente incremento della capacità di trattamento fino a 130.000 t/anno, non si renderà necessario lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione della sostenibilità degli impatti ambientali.

Considerato inoltre che:

le **garanzie finanziarie** di cui all'art. 208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 e R12 – Rifiuti non pericolosi**:

96.800 t x 12,00 €/t = 1.161.600,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**:

120 t x 140,00 €/t = 16.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 1.181.600,00 €

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi esistente in Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150, nella configurazione descritta nel documento **Elaborato 2 – Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità – 25/03/2019** e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e nei documenti allegati;
 - a) Deve essere eseguita una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque reflue (vasche e filtri a coalescenza).
 - b) Qualora siano ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro ottenimento, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
 - c) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 - d) Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai

sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Scarichi	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in fognatura (art.124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

3. di approvare i documenti *“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”*, *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”*, *“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici”*, *“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di stabilire che l'autorizzazione unica è rilasciata con il presente atto per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nel documento denominato *“Elaborato 2 – Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità – 25/03/2019”*, allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
6. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a 1.181.600,00 €. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- b) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

7. di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal giorno successivo al ritiro di copia conforme dell'atto da parte della società richiedente**; da quel momento la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 con DET-AMB-2018-3351 del 02/07/2018 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata al giorno 02/07/2028** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di informare che **l'Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
11. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
12. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
13. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente Spa, con sede legale in Via Carlo berti Pichat n.2/4, in Comune di Bologna (BO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Via Caruso n.15, in Comune di Modena, all'interno dell'area impiantistica denominata Area 3, in virtù dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata con DET-AMB-2018-3351 del 02/07/2018.

Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che prevede, in particolare:

- l'attività di trattamento e recupero mediante selezione e pressatura di rifiuti non pericolosi urbani e speciali per un quantitativo massimo annuale pari a 130.000 tonnellate. Le lavorazioni vengono eseguite su tre turni.
- l'impianto attualmente occupa una superficie di circa 15.500 mq, di cui 5.800 mq coperti. Le superfici esterne, pari a 7.400 mq, sono adibite a viabilità e stoccaggi dei materiali/rifiuti. Tutte le aree sono pavimentate in cemento armato con esclusione dell'area adibita a viabilità che è pavimentata in asfalto.

Nell'impianto sono gestiti:

- Rifiuti Urbani (derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche effettuata dai gestori del Servizio pubblico);
- Rifiuti Speciali non Pericolosi (provenienti da attività produttive artigianali ed industriali).

Il processo prevede la separazione dei rifiuti per tipologia omogenea, con eliminazione delle frazioni estranee per la produzione di un materiale (rifiuto/MPS nel solo caso della carta) con caratteristiche tali da poter essere recuperate nei vari circuiti.

Sono autorizzate quattro linee:

- Linea (L1) di selezione automatica, posizionata sotto capannone e dotata di lettori ottici (capacità 6 t/h) per il trattamento di rifiuti monomateriali (carta e plastica) e multimateriale;
- Linea (L2) posizionata sotto capannone costituita da una pressa per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovrvallo) provenienti da raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulle linee L1 e L3 (capacità 10 t/h);
- Linea (L3) di selezione semiautomatica di frazioni secche multi materiale di media/grande pezzatura provenienti dalla raccolta differenziata o dalle frazioni monomateriali a base di carta/cartone, plastica e tessili (capacità 5 t/h);
- Linea (L4) posizionata sotto tettoia adiacente al capannone principale per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovrvallo) provenienti dalla raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulle linee L1 e L3.

A seguito dell'incendio verificatosi in data 03/03/2019, l'area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, risulta essere completamente inagibile, conseguentemente la stessa è stata isolata dal resto dello stabilimento con apposita recinzione; per tale area, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, ha sospeso il CPI: tutte le attività svolte sull'area del Fabbricato Selezione 2 e sulle linee ivi presenti sono quindi sospese.

Le attività di gestione e trattamento rifiuti sono quindi ora limitate alla sola area del Fabbricato Selezione 1 e alle aree esterne ad esso adiacenti e non danneggiate dall'incendio. Il processo di selezione può essere svolto sulle due sole linee presenti nel Fabbricato 1: Linea 1 e Linea 2.



Identificazione area fuori uso a seguito incendio (area campita con tratteggio rosso)

Herambiente Spa ha quindi presentato domanda (prot. ARPAE n.63863 del 19/04/2019) per modificare la gestione dell'impianto a seguito delle mutate condizioni impiantistiche; prevedendo in particolare:

- la possibilità di effettuare, in aggiunta alle operazioni già autorizzate, la sola messa in riserva R13 (non vincolata al successivo trattamento R12) per i rifiuti multimateriali ed ingombranti (EER 120117, 150105, 150106, 160122, 160304, 170604, 170802, 170904, 191212, 200307);
- l'inserimento del codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti) nell'elenco dei CER afferenti ai rifiuti plastici trattati in R12 ed R13, in virtù della riclassificazione della plastica da raccolta differenziata mista di cui al DM 25/05/2016;
- la riorganizzazione degli stoccaggi relativi al Fabbricato Selezione 1 e aree attigue secondo le soluzioni presentate nel documento **Elaborato 2 – Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità – 25/03/2019**.

Non viene proposta la modifica della potenzialità dell'impianto.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

In considerazione del fatto che le modifiche proposte non comportano particolari complessità in relazione alla determinazione da assumere (modifica non sostanziale), la Conferenza dei Servizi è stata indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona con le modalità previste dalla vigente L.241/1990.

La Conferenza dei Servizi non ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica.

Anche in considerazione del fatto che l'impianto risulta in possesso del regolare CPI per la parte non interessata dall'incendio di marzo, si ritiene possibile considerare le modifiche proposte adeguate in materia di prevenzione incendi e quindi sostanzialmente coerenti con la maggior parte delle disposizioni definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria circolare prot.1121 del 21/01/2019.

Per quanto riguarda in particolare l'adeguatezza delle soluzioni di dettaglio che permettono la separazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e l'altezza di abbancamento dei rifiuti, si precisa pertanto, che le soluzioni gestionali devono necessariamente adeguarsi alle indicazioni ed alle prescrizioni che il competente Comando provinciale VVF definisce nell'ambito del rilascio del CPI.

In relazione ai quantitativi annui da autorizzare, la potenzialità delle linee funzionanti (L1 e L2) non viene modificata, ma si ritiene comunque necessario ridurre la capacità complessiva autorizzata dell'impianto, portandola al valore complessivo a suo tempo autorizzato prima dell'installazione delle linee L3 e L4 (v. Det.359 del 17/09/2014, Step1 - 96.800 t/anno).

Si da' atto che, dove necessario devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società Herambiente Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R3 *Riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)*

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. L'esercizio dell'operazione di recupero **R3**, con annessa messa in riserva R13, è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi urbani e speciali**:

Codice EER	Descrizione
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
20 01 01	carta e cartone

3. Per il rifiuto identificato con i codici EER **150101** e **20 01 01** sono autorizzate le attività di recupero **R3** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti devono provenire direttamente ed esclusivamente da attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio;
- b) i rifiuti devono essere costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.
- c) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 1.1.3.b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:

1. L'operazione di recupero R3 autorizzata consiste nella selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm
2. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 cessano di essere rifiuti se rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. In assenza di conformità a dette specifiche, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti.

4. I rifiuti non pericolosi urbani e speciali per i quali è ammessa l'operazione di recupero **R12** ed annessa messa in riserva R13 sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
PLASTICA	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (residui di lavorazione e/o scaglie e/o preformati e/o mattarozze)
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 19	plastica
16 03 06 §	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (plastica e/o gomma)
17 02 03	plastica
19 12 04	plastica e gomma

20 01 39	plastica
LEGNO	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>modelli e/o preformati</i>)
15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
TESSILI	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01 09	imballaggi in materia tessile
19 12 08	prodotti tessili
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
METALLI	
02 01 10	rifiuti metallici
10 02 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i>)
10 08 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i>)
11 05 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati zincati</i>)
12 01 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati e/o mattarozze</i>)
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 40	metalli

MULTIMATERIALE	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 22 §	componenti non specificati altrimenti (<i>modelli multimateriale</i>)
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
VETRO	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 07	imballaggi di vetro
16 01 20	vetro
17 02 02	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro
ALTRI RIFIUTI	
19 12 01	carta e cartone
INGOMBRANTI	
20 03 07	rifiuti ingombranti

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

5. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: selezione meccanica e manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione.
6. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R3 ed alla relativa messa in riserva è pari a 96.800 t/a, lavorando su tre turni.
7. L'attività svolta nel periodo notturno consiste nella sola lavorazione dei rifiuti in giacenza nell'impianto; non è pertanto ammesso il trasporto di rifiuti e materie prime secondarie in ingresso ed in uscita dall'impianto in tale fascia oraria (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
8. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
 - a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero
 - b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.

9. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.Igs. 152/06.
10. L'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti di cui ai punti 2 e 4 è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero R3 e R12.
11. Relativamente ai rifiuti identificati con i codici europei 150105 e 150106 è ammesso il trattamento per ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero. La frazione cartacea può essere trattata come stabilito nei precedenti punti. I rifiuti originati dall'operazione di cernita degli imballaggi in materiali misti (150106) devono essere, sin dove possibile, stoccati separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.
12. I rifiuti urbani e speciali non pericolosi per i quali è ammessa esclusivamente l'operazione di recupero di messa in riserva **R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
LEGNO	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo segatura o trucioli)
METALLI	
10 02 10	scaglie di laminazione
11 05 01	zinco solido
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 06	stagno
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
PNEUMATICI	
16 01 03	pneumatici fuori uso
RAEE	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

RIFIUTI INERTI E CERAMICA	
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
MULTIMATERIALE	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (<i>modelli multimateriali</i>)
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
INGOMBRANTI	
20 03 07	rifiuti ingombranti

13. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al punto precedente autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 120 t.
14. I rifiuti "non specificati altrimenti" (codice europeo "99") possono essere ritirati nell'impianto qualora le caratteristiche fisiche e chimiche degli stessi non differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche di rifiuti analoghi appartenenti ai sottocapitoli 0301, 1002, 1008, 1105, 1201 per i quali la ditta è autorizzata. Tali rifiuti non devono essere di natura polverulenta.

RAEE

15. Presso l'impianto, oltre alla semplice messa in riserva (R13), non possono essere svolte attività di trattamento, disassemblaggio, cernita e/o altro dei RAEE.
16. La raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
17. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

18. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
19. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
20. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
21. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
22. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
23. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

Rifiuti con codice a specchio

24. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso devono essere osservate le seguenti procedure al fine di attestare la non pericolosità degli stessi:

RIFIUTI DERIVANTI DA CICLI PRODUTTIVI

Codice EER	Descrizione
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo segatura o trucioli)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e successivamente ogni 24 mesi e in occasione di variazioni del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto;
- c) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;

- d) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- e) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto.

RIFIUTI DERIVANTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Codice EER	Descrizione
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e alle sue caratteristiche;
- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto.

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Codice EER	Descrizione
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso, completa di un'autocertificazione in cui il produttore/conferitore attesta, sulla base di una serie di requisiti, la non pericolosità del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;
- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto;
- e) ogni 50 t di rifiuti conferiti, suddivisi per codice europeo, deve essere effettuato il prelievo di un campione su un conferimento rappresentativo del flusso per

l'effettuazione delle analisi chimiche di caratterizzazione dei rifiuti finalizzate alla verifica della non pericolosità degli stessi. Il campionamento sarà effettuato presso l'impianto da personale di Herambiente adeguatamente istruito, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 10802:2004 e dalle Procedure interne del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente certificato;

- f) in caso di conferimenti inferiori a 50 tonnellate per anno solare deve comunque essere effettuata annualmente un'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto finalizzata alla verifica della non pericolosità;
- g) omologa del flusso in ingresso all'impianto (suddivisa per codice europeo) sulla base delle analisi indicate al punto precedente.

Prescrizioni generali

- 25. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.
- 26. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti pericolosi.
- 27. Relativamente ai rifiuti suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri (codici europei 030105, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104), la Ditta può effettuare esclusivamente l'attività di stoccaggio (R13) nei cassoni con copertura e/o big-bags, con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici, per il successivo invio ad impianti autorizzati, senza potere effettuare su di essi alcun tipo di lavorazione. Quanto detto ad esclusione dei rifiuti di cui al codice europeo 030105 per i quali la Ditta, in base a delle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, è certa dell'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
- 28. Il lavaggio e pulizia dei piazzali devono essere effettuati con periodicità minima settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario a causa di eventi straordinari, al fine di rendere minimo il problema dell'esposizione dei lavoratori a polvere aerodispersa.
- 29. Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
- 30. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee di lavorazione devono avvenire esclusivamente al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi al fine del contenimento delle polveri.
- 31. Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
 - a) stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre; la copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti, ...);
 - b) deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida, in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
 - c) il gestore dell'impianto deve comunque rispettare le ordinanze del Sindaco di Modena in materia di prevenzione e controllo della zanzara tigre.
- 32. È vietato lo stoccaggio ed il trattamento al di sotto della tettoia di tipologie di rifiuti che possano dare origine ad emissioni polverulente/diffuse.
- 33. I rifiuti e le materie prime secondarie devono essere stoccati conformemente a quanto riportato nell'elaborato grafico "*Elaborato 2 – Planimetria delle aree di stoccaggio e*

viabilità – 25/03/2019” e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.

34. Nell'area contrassegnata con la lettera B nell'elaborato grafico di cui al punto precedente è ammesso lo stoccaggio di rifiuti esclusivamente all'interno di cassoni.
35. I cassoni dedicati allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice europeo 170802 gestiti in sola modalità R13 devono essere dotati di copertura.
36. Qualora i controlli periodici all'impianto evidenziassero eventuali problematiche relative alla gestione dei rifiuti e dei materiali presenti nelle aree scoperte di stoccaggio/messa in riserva o deterioramenti qualitativi tali da compromettere l'effettivo recupero dei rifiuti, si deve provvedere alla copertura di dette aree.
37. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
38. Devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
39. Il gestore è tenuto ad adottare gli opportuni interventi per evitare che i rifiuti stoccati diano origine a esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
40. Le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, compresa l'area utilizzata per lo stoccaggio del sovrallò, nonché le aree di stoccaggio delle Materie Prime Secondarie devono essere tutte identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra di loro da idonei sistemi tipo new jersey. In particolare, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere indicate i codici europei dei rifiuti ivi presenti ed il tipo di operazione alla quale sono destinati (R3, R12 o R13).
41. Nelle aree dedicate allo stoccaggio delle MPS e dei rifiuti in uscita destinati ad altri impianti di recupero deve essere presente solo materiale in balle.
42. Ai fini della sicurezza dell'impianto, le altezze dei cumuli di rifiuti e Materie Prime Secondarie devono rispettare le dimensioni e le caratteristiche definite con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
43. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scatti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (v. art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1).
44. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06): <ul style="list-style-type: none">• Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Il sito di Area 3 è dotato di rete fognaria separata per acque bianche e nere. La rete fognaria di gestione delle acque nere relativa all'impianto confluisce nel punto di scarico parziale S1.2 prima dell'immissione nello scarico finale S1 in pubblica fognatura (Collettore Nord-Est).

La rete fognaria di gestione delle acque bianche confluisce nei punti di scarico parziali S2/C e S2/B prima dell'immissione nel punto finale S2 in acque superficiali (Cavo Minutara).

Per quanto riguarda la gestione delle acque nere, si rileva che nello scarico parziale S1.2 confluiscono i seguenti flussi ad oggi di competenza dell'impianto:

- S1/C: scarico parziale acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali di transito, acque meteoriche di dilavamento piazzali di stoccaggio, acque reflue domestiche impianto di selezione e recupero:

- S1/D: scarico parziale emergenza ex impianto CIC, raccoglie le acque meteoriche. del piazzale ex impianto CIC ad oggi in disuso.

Lo scarico dell'impianto di selezione e recupero risulta pertanto essere costituito ad oggi dallo scarico parziale S1/C e da quello inattivo S1/D.

Si identifica come pozzetto di campionamento quello denominato PP1/C.


C. ISTRUTTORIA E PARERI

L'area coinvolta dall'incendio del 03/03/2019 è recintata e non utilizzata. Circa un terzo della copertura del Fabbricato Selezione 2, posta sul lato Sud, è andata completamente distrutta; pertanto una porzione del capannone è attualmente sprovvista di tettoia, mentre la restante parte di copertura è rimasta intatta.

Il proponente prevede (a seguito del dissequestro dell'area) di effettuare un'accurata attività di pulizia di tutta la zona coinvolta dall'incendio.

Non sono previste modifiche al sistema di raccolta dei pluviali interessanti la parte di capannone coperta, per cui gli stessi continueranno ad essere inviati a scarico parziale S2/B tramite l'attuale sistema di convogliamento.

In relazione alle acque meteoriche dilavanti l'area sprovvista di copertura, si prevede di convertire quattro dei pozzetti esistenti appartenenti alla rete delle acque bianche che circonda l'impianto, in caditoie, in modo da permettere alle acque pulite di incanalarsi nella suddetta rete e di qui raggiungere anch'esse il punto di scarico parziale S2/B.



Non sono previste modifiche alla rete di raccolta acque nere.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali di Via Caruso n.150 a Modena è autorizzato lo scarico nella pubblica fognatura, nel punto denominato S1.2, delle seguenti acque reflue:
 - acque derivanti dall'impianto oggetto della presente autorizzazione (acque reflue di dilavamento, acque di prima pioggia, acque reflue domestiche originate dall'attuale area impiantistica e dall'area di ampliamento) - scarico parziale S1/C.
2. Entro 60 giorni dal presente atto autorizzativo devono essere realizzati i lavori per tramutare i pozzetti in caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti l'area sprovvista di copertura; al termine dei lavori deve essere presentata la documentazione con la descrizione delle soluzioni di dettaglio realizzate; se necessario, devono essere acquisiti i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione delle opere.
3. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di prelievo campioni posto in corrispondenza dello scarico S1.2 deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Devono inoltre essere mantenuti accessibili alle autorità di controllo anche il pozzetto di controllo posto a valle del dispositivo di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale di transito dei mezzi e il pozzetto di controllo posto a valle del nuovo dispositivo di trattamento per le acque reflue di dilavamento del piazzale.
5. I punti di scarico devono essere identificati da appositi cartelli.
6. La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque reflue a mezzo auto-spurgo deve essere effettuata con frequenza minima annuale; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Il pozzetto cieco previsto nel capannone per la raccolta degli eventuali percolati posto a servizio della linea 4 deve essere periodicamente svuotato e i reflui ottenuti devono essere conferiti come rifiuti presso impianti autorizzati.
8. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
9. L'impiego di acqua presso l'impianto per usi diversi da quelli attualmente previsti nella configurazione autorizzata, tali da modificare la natura degli scarichi, richiede l'acquisizione preventiva di una nuova specifica autorizzazione allo scarico.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso, 150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

In relazione alle emissioni in atmosfera, l'attuale conformazione impiantistica, autorizzata con Determinazione DET-AMB-2018-3351 del 02/07/2018, prevede il seguente punto di emissione:

E1	TRATTAMENTO RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE, CADUTA NASTRI ELEVATORI, PRESSATURA
----	--

L'esercizio degli impianti è svolto continuativamente per 24 ore al giorno, con una potenzialità impiantistica pari a 130.000 t/anno.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di emissioni esistente autorizzato.

L'emissione è riferita allo stabilimento n.1, non interessato dall'incendio del 03/03/2019.

Non sono emersi elementi di criticità in merito.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Herambiente Spa è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in comune di Modena, Via Caruso, 150, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.1 TRATTAMENTO RIFIUTI (Movimentazione, Caduta nastri, Pressatura)		
Portata massima.....	20.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata.....	24	h/giorno
Concentrazione massima di inquinanti:		
Polveri totali.....	10	mg/Nmc
Impianto di depurazione:.....	Filtro a maniche	

2. Tutte le lavorazioni e le attività di stoccaggio e selezione svolte sotto tettoia devono essere condotte in modo da evitare lo sviluppo di emissioni diffuse di polveri e di sostanze odorigene.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
5. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si rende necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
6. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
- filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:
misuratore istantaneo di pressione differenziale.
7. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc ...) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

8. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

D.1. GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
10. Il gestore deve sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
11. Le anomalie di funzionamento e/o le interruzioni di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate ad ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata, nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.
12. L'autorità competente, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto ed all'aggiornamento dell'autorizzazione.

D.2. PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

13. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169- UNI EN 13284-1)

14. L'emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
15. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la

condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

16. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
17. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	No punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
Da 1 a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

18. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

D.3. Accessibilità dei punti di prelievo

19. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
20. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
21. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere

suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

22. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

D.4. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

23. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
24. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
25. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

D.5. Metodi di campionamento e misura

26. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;

- metodi normati e/o ufficiali;
 - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
27. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI	
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1

D.6. AUTOCONTROLLI.

28. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la società richiedente è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno semestrale per il punto di emissione n.1.
29. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.
30. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*".

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A., nell'impianto sito nel Comune di Modena, Via Caruso n.150, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Nell'attuale conformazione dell'impianto, autorizzato con Determinazione DET-AMB-2018-3351 del 02/07/2018, le principali sorgenti di rumore considerate sono rappresentate da:

- sorgenti interne: tre impianti pressa e relative pompe oleodinamiche/motori, un vaglio rotante, due lettori ottici, un deferizzatore, un caricatore ragno interno;
- sorgenti esterne: un elettroventilatore, due caricatori ragno esterni, tre carrelli elevatori, una pala, due compressori (di cui uno utilizzato in alternativa all'altro);
- traffico di mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti in ingresso e per il trasporto dei prodotti finali in uscita.

Le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 06:00) ad esclusione del traffico di mezzi pesanti diretti all'impianto, previsto esclusivamente in periodo diurno.

L'area si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA.

I recettori residenziali più prossimi distano a circa 300m dall'attività e si collocano in classe V "Aree prevalentemente industriali".

Sono inoltre presenti ricettori residenziali ad una distanza di circa 500m dall'attività collocati in classe III "Aree di tipo misto" con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA.

I livelli sonori previsionali hanno evidenziato il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali presso i ricettori considerati.


C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione, si prende atto del fatto che una parte dell'impianto non è più funzionante a seguito dell'incendio intervenuto il giorno 03/03/2019.

Non sono avanzate proposte di modifiche all'impianto tali da portare a modifiche e/o incrementi significativi della pressione acustica.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Modena, via Caruso n.150, delle sorgenti di rumore, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
2. In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
3. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.



10.90

8.00

muretto in c.a.

parete autoportante

4.60

18.00

36.00

18.00

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.